

TI_GERICHTE 11.1998.22 vom 12. Mai 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.22

FR: TI_GERICHTE 11.1998.22 du 12 mai 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1998.22 del 12 maggio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Ci si potrebbe chiedere se nella fattispecie, come fa valere _____ nelle osservazioni a questa Camera, l'appellante insieme con _____ e lei medesima costituiscano un litisconsorzio necessario (art. 41 CPC), sicché il ricorso introdotto dalla sola appellante contro la volontà di lei debba essere dichiarato inammissibile. Il quesito, invero delicato, può rimanere aperto. Come si vedrà oltre, in effetti, l'appello è destinato all'insuccesso quand'anche fosse ricevibile così com'è stato presentato. Approfondire la questione della proponibilità non sarebbe pertanto di alcun giovamento.

E. 3

Intanto, nella misura in cui l'appellante contesta di dovere apportare nella successione fr. 40'000.–, il ricorso si dimostra irricevibile già per un altro motivo. Dall'inventario allestito dal notaio divisore risulta in effetti che la pretesa dell'attrice intesa a far inserire un credito di fr. 40'000.– a favore della defunta e a carico di _____ è stata contestata dagli altri eredi (brevetto n. _____, pag. 4 punto V, nell'inc. n. _____/_____ richiamato). Ora, dandosi contestazioni d'inventario il Pretore assegna alla parte la cui domanda è contestata un termine di venti giorni per proporre il riconoscimento con la procedura accelerata (art. 479 cpv. 1 CPC). Invano si cercherebbe nella petizione di _____, tuttavia, una domanda intesa a far accertare la pretesa di fr. 40'000.– da inserire in debito di _____. La domanda non avendo formato oggetto della causa, la relativa pretesa è perentoria (art. 479 cpv. 2 CPC) e non può, di conseguenza, essere deferita di appello.

E. 4

Si potrebbe supporre, al limite, che la domanda dell'appellante volta a far inserire un debito di fr. 5'000.– nell'inventario sia intesa alla modifica del dispositivo n. 1.3 con cui il Pretore ha ordinato di iscrivere nell'inventario un credito della successione verso l'appellante pari al valore della particella n. _____ RFD di _____. Quand'anche ciò fosse, però, l'appello sarebbe ugualmente irricevibile. Il dispositivo n. 1.3 del decreto impugnato si limita a riprendere, invero, quanto il Pretore aveva già disposto con sentenza del 13 giugno 1990 passata in giudicato (consid. A). E siccome la nozione di cosa giudicata è un concetto di diritto federale (DTF 125 III 10 consid. 3), che come tale va applicato d'ufficio (art. 87 cpv. 1 CPC), l'appellante non può più rimettere in discussione la relativa posta dell'inventario nell'attuale sede.

E. 5

Del resto, si volesse anche – per ipotesi – fare astrazione dal passaggio in giudicato della predetta sentenza, il ricorso non seguirebbe miglior sorte. Dal fascicolo processuale risulta infatti che l'11 settembre 1978 _____ ha donato come anticipo ereditario la particella n. _____ RFD di _____ alla figlia _____, che nel mese di gennaio 1979 l'ha ceduta al fratello _____ (doc. C e E dell'inc. n. _____/_____ richiamato). Nel corso del 1981 _____ ha regalato inoltre fr. 40'000.– alla figlia _____ (doc. E; interrogatorio formale _____, risposta n. 2), sebbene quest'ultima sostenga di avere ricevuto unicamente fr. 5'000.–. Ora, non può essere seriamente revocato in dubbio che il valore del fondo n. _____ ricevuto in donazione dall'appellante nel 1978 costituisca un anticipo ereditario e debba figurare quindi negli attivi della successione. Contrariamente a quanto opina l'appellante, il valore di tale fondo non può essere posto a carico del coerede _____ già per il fatto che, come ha precisato del Pretore, beneficiaria della donazione a titolo di anticipo ereditario era la figlia _____, di modo la successiva donazione da sorella a fratello è estranea alla successione. Dagli atti non risulta neppure che la donazione tra fratelli sia avvenuta su esplicita richiesta dalla madre con la promessa, all'appellante, di ricevere fr. 40'000.–. Anzitutto dalla decisione 14 agosto 1981 dell'Ufficio imposte di successione e donazione (doc. E) si evince che l'appellante è stata beneficiata di due liberalità: l'una di fr. 40'000.– e l'altra di fr. 39'227.– (corrispondente al valore di stima della particella n. _____). Quanto alla dichiarazione rilasciata durante l'interrogatorio formale, essa non basta sicuramente – da sola – per smentire una tassazione formalmente passata in giudicato. Inoltre dal brevetto del notaio _____ non consta – come detto (consid. 3) – che l'attrice abbia proposto di inserire l'importo di fr. 40'000.– percepito dall'appellante in sostituzione della particella n. _____, né dalla domanda n. 2 dell'interrogatorio formale si desume tale eventualità. Nelle circostanze descritte l'appello si rivela, comunque sia, privo di buon diritto e deve essere respinto.

E. 6

Gli oneri processuali sono posti a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alle controparti un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata all'impegno profuso dai rispettivi patrocinatori. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese _____ fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a _____ fr. 250.– e _____ fr. 100.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____; – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente
Il segretario